



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Ai rappresentanti delle OO.SS del Comparto Funzioni Centrali
Loro sedi

Oggetto: Progressioni tra le aree per le figure professionali di Operatore, Funzionario Pedagogico, Funzionario Amministrativo. Richiesta scorrimento graduatorie formate in attuazione del d.lgs. 75/2017 e del d.l. 162/2019, convertito con modificazioni, nella legge 8/2020 art. 1, comma 1-ter.

In riscontro alle richieste di scorrimento delle graduatorie pervenute allo scrivente Ufficio, in merito alle procedure in oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica – del 20/04/2023.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Liliana Belle Chiaie



VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

**Al Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità**

Direzione generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile
prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato – Igop
ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@tesoro.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Rif: Vs. nota n. 17466 del 15 marzo 2023 (DFP n. 0017830 -A del 15/03/2023)

Oggetto: Richiesta di parere circa lo scorrimento dei candidati idonei non vincitori presenti nelle graduatorie delle tre procedure selettive per i profili professionali di funzionario della professionalità pedagogica, funzionario amministrativo area III e operatore area II (progressioni tra le aree del personale non dirigenziale – comparto funzioni centrali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) autorizzazione ad assumere anno 2022 (cessazioni 2021) - Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024.

Si fa riferimento alla nota citata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento, sulla base di precedenti provvedimenti autorizzatori (DPCM 20/08/2019 e DPCM 29/03/2022), nei quali risultano, tra le altre, autorizzate tre procedure tra le aree per 27 unità di diversi profili, ai sensi dell'articolo 22 comma 15, del d.lgs 75/2017, chiede un parere sulla possibilità di procedere allo scorrimento delle tre graduatorie formatesi per assumere i restanti 31 candidati "idonei non vincitori" e, rispettivamente, per il profilo di operatore, di funzionario amministrativo e di funzionario della professionalità pedagogica.

La vicenda dello scorrimento della "graduatoria" relativa alle diverse procedure di progressione tra le aree, indette da codesto Dipartimento, con l'approvazione di diverse graduatorie riferite ai suddetti profili, impone di esprimere le seguenti considerazioni.

Come noto, le progressioni verticali o, meglio, di carriera possono definirsi come uno strumento di reclutamento di natura derogatoria, a mezzo del quale viene garantito lo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

sviluppo professionale con valenza giuridica del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni. Si parla di uno strumento di reclutamento alternativo rispetto al concorso pubblico per il fatto che, anziché ricercare sul mercato del lavoro le necessarie professionalità, l'amministrazione procede alla copertura del fabbisogno di profili professionali di superiore inquadramento giuridico scegliendo nell'ambito del personale già in servizio le figure maggiormente idonee a gestire più elevate responsabilità.

La riforma della pubblica amministrazione introdotta con il d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, intervenendo sull'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, ha inteso ricondurre nell'alveo pubblicistico anche le progressioni di carriera del personale già in servizio, rendendo impraticabili le "progressioni verticali" disciplinate nella contrattazione collettiva e obbligando le amministrazioni ad attenersi - in modo esclusivo - ai principi di concorsualità e selettività, prevedendo solo la possibilità di una riserva percentuale nelle procedure concorsuali a beneficio dei concorrenti di provenienza interna all'amministrazione.

Al riguardo, la circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della funzione pubblica già specificava, come conseguenza della riforma, il divieto di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010. La successiva circolare n. 5 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, precisava che *«resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del d. lgs. 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva»*. Sia la giurisprudenza amministrativa che quella contabile, in seguito, hanno confortato tale lettura ribadendo il divieto di scorrimento delle graduatorie riferite alle progressioni verticali

In relazione al concetto di "idonei non vincitori" della procedura svolta per le progressioni dall'area seconda all'area terza, lo Scrivente Ufficio ha già più volte espresso l'avviso che, nel caso di procedure per le progressioni di carriera riservate al personale già in servizio, non si sia di fronte a una graduatoria di tipo concorsuale e che, pertanto, non ne sia consentito lo scorrimento per le finalità evidenziate nella nota cui si risponde.

Tale consolidata posizione muove dalla considerazione che la cornice normativa vigente al momento dell'introduzione del regime derogatorio rappresentato dall'art. 22 comma 15 del decreto n. 75/2017 prevedeva lo sviluppo di carriera solo attraverso la riserva nei concorsi pubblici, contrapponendo dunque la "procedura selettiva" alla "procedura concorsuale" vera e propria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i
profili professionali

Come conseguenza, ribadita anche dalla giurisprudenza, si ha che le "graduatorie" di idonei in esito alle progressioni verticali riservate non sono equiparabili alle graduatorie concorsuali e, pertanto, non possono ritenersi soggette al principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie sancito nella pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011.

La segnata differenza viene rafforzata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato anche per quello che riguarda le norme generali sulla validità e sulle proroghe delle graduatorie di cui all'art. 35, comma 5-ter, del d. lgs. n. 165/2001, non applicabili alle procedure selettive non rappresentate da concorsi pubblici.

L'opportunità di carriera riservata al personale interno dall'art. 22, comma 15, in ultimo, in relazione ai requisiti posti già dal legislatore, sottende un principio di equità di trattamento tra tutti i potenziali aspiranti nei seguenti termini.

Il riferimento della norma al calcolo delle progressioni verticali come quota delle nuove assunzioni autorizzate, in coerenza con il piano dei fabbisogni, contiene in sé un elemento di dinamismo temporale volto a consentire la medesima opportunità ai dipendenti che, nel tempo, maturino i requisiti per competere nelle procedure selettive interne (e la maturazione di elementi utili alle progressioni quali la formazione o il conseguimento di titoli è certamente dinamica), secondo una logica distinta da quella delle graduatorie concorsuali ordinarie per le quali le ragioni di economicità inducono sovente il legislatore ad operare proroghe di validità.

In conclusione, dunque, deve confermarsi che, sulla base di quanto sopra esposto, la previsione di assumere i restanti 31 candidati idonei non vincitori, previo scorrimento di graduatorie di procedure tra le aree indette da codesto Dipartimento, non può trovare accoglimento.

Si invita, pertanto, a riesaminare il contenuto della richiesta adeguandola al nuovo quadro normativo e contrattuale, eventualmente da prevedere nel prossimo piano assunzionale 2023/2025.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)



FIORI MARCELLO
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
20.04.2023 15:18:20 UTC